



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SPORT**

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE "SANDRO PERTINI" SITO IN RIVOLI IN VIA CROCE DORATA**

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____ DEL __/11/2017

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura comparativa ha per oggetto la concessione della gestione dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Rivoli, "Sandro Pertini" sito in via Croce Dorata a Rivoli.

La struttura rientra nella tipologia di impianti di libero accesso collocati – solitamente – all'interno di aree verdi attrezzate ed è composta da:

- N. 1 campo da calcetto con pavimentazione in erba sintetica (dimensioni mt. 44 x mt. 23);
- N. 1 campo da tennis con pavimentazione in resina (dimensioni mt. 38 x mt.18);
- N. 1 campo da pallavolo/pallacanestro con pavimentazione in erba sintetica (mt. 33 x mt. 19);
- N. 1 tavolo da ping-pong;
- N. 1 area gioco bimbi;
- N. 1 struttura con servizi igienici.

Non sono presenti spogliatoi.

Le strutture oggetto di concessione per le quali l'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di gestione, presidio, sorveglianza e responsabilità con accesso a pagamento tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 23:00 sono:

- N. 1 campo da calcetto con pavimentazione in erba sintetica (dimensioni mt. 44 x mt. 23);
- N. 1 campo da tennis con pavimentazione in resina (dimensioni mt. 38 x mt.18);

Nel periodo estivo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno, per il solo campo di calcetto, deve essere garantito l'accesso libero a tutti nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 13:00.

Le altre strutture rimarranno di libero accesso ed il concessionario dovrà garantirne l'apertura e la chiusura in orari concordati con il Comune di Rivoli senza alcun altro onere e/o obbligo ad esclusione di quelli previsti dal successivo art. 9.

Eventuali forme di contribuzione per la gestione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, proposti dal gestore ed approvati dall'Amministrazione comunale, ovvero proposte da quest'ultima con le modalità ed ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/10/2016.

ART. 2 – DESTINATARI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA

La procedura comparativa, come stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 331 del 27/10/2017, è rivolta ad associazioni, senza fini di lucro, operanti sul territorio cittadino.

Tali soggetti, per essere ammessi alla gara, dovranno dimostrare di possedere un'esperienza nel proprio settore di attività di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 3 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa ed economica nonché la sorveglianza e la custodia sugli impianti sportivi dati in concessione con le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 4 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La scelta del concessionario verrà operata dal Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, a seguito di espletamento della procedura comparativa in oggetto. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'associazione che avrà manifestato la propria disponibilità alla gestione dell'impianto con le modalità in questa sede descritte e avrà presentato l'offerta migliore in aumento del canone base annuale.

Rappresenta **requisito inderogabile** ed indispensabile del concorrente, ai fini dell'affidamento della gestione dell'impianto, l'assolvimento di ogni eventuale precedente impegno formale assunto verso il Comune di Rivoli, come pure l'assenza di qualsiasi pendenza di qualsivoglia natura con l'Amministrazione comunale di Rivoli comprese quelle relative ad inadempienze regolamentari.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire la propria domanda di partecipazione, contenente le attestazioni e la documentazione sotto indicati in busta chiusa, entro le ore 12:00 di Martedì 5 dicembre 2017, a:

COMUNE DI RIVOLI – UFFICIO PROTOCOLLO
Corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI (TO)

con la dicitura "PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SANDRO PERTINI"" nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.15. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di progetti pervenuti dopo la scadenza sopra indicata, anche se sostitutivi o integrativi di altri già pervenuti. Sarà considerata la data di arrivo e protocollazione delle buste; non farà fede il timbro postale.

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello (All. 2) e sottoscritta dal legale rappresentante. La firma dell'istanza dovrà essere autenticata allegando fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. All'istanza deve essere allegata copia dello Statuto e/o atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrati; copia della delibera societaria di nomina dell'attuale Presidente e Direttivo.
2. verbale di sopralluogo (All. 3) di presa visione dell'impianto sportivo polivalente "Sandro Pertini" oggetto della procedura comparativa e di disporre di tutti gli elementi utili per la redazione dell'offerta progettuale.
3. Breve relazione sulla presenza e sull'attività svolta dal richiedente negli ultimi 3 anni.
4. Struttura organizzativa dell'associazione.
5. Offerta economica in aumento sul canone annuo a base d'asta di €. 750,00.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'utilizzo dell'impianto, compresa ogni attrezzatura e arredo in esso esistenti, è limitato alle sole attività sportive.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nella materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e risponde ai canoni di correttezza, cortesia, trasparenza nei confronti di chiunque frequenti l'impianto sportivo.

Il concessionario si impegna a contribuire insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadina, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze sociali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

ART. 7 - CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO - CONCESSIONE

Ai sensi del Regolamento per la concessione di impianti sportivi comunali, con l'atto di affidamento il Dirigente approva una convenzione che definisce i rapporti contrattuali che verranno instaurati ai sensi del presente capitolato nonché del su citato Regolamento per la concessione degli impianti sportivi e che disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data del provvedimento di affidamento da parte del Dirigente.

La durata della concessione è pari ad anni **3 (tre)**.

E facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo della convenzione per un periodo di pari durata.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata per motivi di interesse pubblico.

Oltre che per la conclusione della concessione, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione stessa può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, mancato rispetto - da parte del concessionario - delle clausole contrattuali.

ART. 9 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere a:

- apertura e chiusura dell'intero centro sportivo;
- attivazione delle procedure necessarie o sopravvenute ai fini della conservazione delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo;
- fornitura e gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia;
- servizio di vigilanza e custodia dell'impianto sportivo con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività in numero adeguato a quanto stabilito dalle norme di legge o da disposizioni amministrative;
- eseguire la pulizia ordinaria dell'intero complesso sportivo;
- eseguire la pulizia dei servizi igienici;
- eseguire lavori di piccola manutenzione finalizzati al mantenimento in esercizio del campo di calcetto e del campo da tennis per garantirne la continua efficienza;
- pagamento spese per imposte, tributi, tasse, contributi, canoni, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in affidamento;
- oneri e adempimenti previsti dal CONI e relative Federazioni relativamente alle attività sportive esercitate;
- acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni o sopravvenute sia per la gestione degli impianti che dell'attività e l'apertura al pubblico;
- spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione;
- stipulare idonea polizza assicurativa per eventuali danni a terzi nell'utilizzo del campo di calcetto e del campo da tennis durante l'intero orario di funzionamento;
- osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- impegnarsi a far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 394 del 17/12/2013 e s.i.m. per i dipendenti comunali e pubblicato sul sito del Comune di Rivoli – Amministrazione Trasparente – Atti Generali;
- mettere a disposizione, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, l'utilizzo degli impianti di calcetto e/o tennis per svolgere attività programmate dall'Assessorato allo sport per almeno 10 giornate annue.

ART. 10 - MANUTENZIONI - UTENZE

Gli oneri relativi alla utenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune in quanto l'impianto conserva una caratteristica di libero accesso per numerosi spazi.

Come già specificato al precedente art. 9, sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla piccola manutenzione necessaria per il mantenimento in efficienza dell'impianto e l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali interventi necessari.

ART. 11 - CANONE

Il concessionario dovrà versare al Comune di Rivoli un corrispettivo annuo, per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, pari alla somma offerta in sede di gara; il canone a base d'asta, sul quale potranno essere presentate solo offerte in aumento, è stabilito in € 750 (settecentocinquanta) annuo complessivo. Detto canone verrà annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT del costo della vita.

ART. 12 - DIREZIONE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà garantire la presenza di un responsabile della struttura comunicandone il nominativo ed il suo recapito telefonico di pronta reperibilità prima dell'avvio del servizio.

In via cautelativa l'affidatario è tenuto altresì a comunicare il nominativo di un sostituto del responsabile, cui fare riferimento qualora questo non fosse reperibile.

Il responsabile dell'impianto sportivo è altresì il responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e della funzionalità del complesso e dovrà garantire la propria disponibilità sia durante che al di fuori degli orari di apertura.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo, fatto salvo eventuali atti di vandalismo tempestivamente denunciati all'Autorità di P.S.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse limitatamente al campo di calcetto e di tennis.

Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi della Legge 626/94.

ART. 14 – ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

Nei limiti della normativa vigente al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo e limitatamente ai campi da calcetto e da tennis:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità all'interno dell'impianto escludendo la visibilità dall'esterno;
- b) l'attività di formazione ed avviamento allo sport secondo quote di iscrizione concordate con l'Amministrazione comunale.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alla autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 15 – TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti di calcetto e tennis il concessionario potrà applicare delle tariffe. Tali tariffe devono essere preventivamente deliberate dall'Amministrazione comunale su proposta del concessionario. Per la fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 17:00 dovranno essere previste tariffe ridotte del 50% rispetto a quelle ordinarie.

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.